CAMERA DEI DEPUTATI N. 735

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Nuova disciplina sul cumulo di stipendi e pensioni a carico dello Stato

Presentato alla Presidenza il 4 novembre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, stabilisce – com'è noto – che i pensionati dello Stato e delle altre Amministrazioni autonome che vengono assunti in un nuovo impiego presso lo Stato o presso Enti pubblici possono cumulare lo stipendio del nuovo impiego con la pensione in godimento limitatamente per quest'ultima alla quota di lire 60.000 mensili lorde.

Le disposizioni di cui sopra è cenno, vennero emanate in un periodo in cui, anche per considerazioni di carattere sociale, si riteneva che fosse opportuno porre una remora al fenomeno della riassunzione di pensionati nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali che avrebbero ostacolato l'ingresso dei giovani nella pubblica Amministrazione aggravando, conseguentemente, la disoccupazione intellettuale allora esistente.

Col passare degli anni i suddetti motivi sono stati notevolmente superati e ciò è dimostrato anche dal fatto che presentemente le Amministrazioni statali incontrano difficoltà non lievi per il reclutamento del personale per la carenza di affluenza nei concorsi.

In considerazione di tale mutata situazione e tenuto anche presente che la pensione costituisce una proiezione economica dello stipendio e quindi un trattamento già entrato a far parte – dopo la cessazione del primo rapporto di impiego – del patrimonio del dipendente statale, è sembrato opportuno – anche per aderire a vive pressioni provenienti da più parti – predisporre l'unito disegno di legge che disciplina *ex novo* la materia.

Il provvedimento è ispirato al principio di consentire il cumulo di uno stipendio con una pensione a carico dello Stato nella misura integrale ed a disciplinare più compiutamente la materia del trattamento di quiescenza spettante alla definitiva cessazione dal servizio.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono abrogate le norme contenute negli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1938, n. 420, nell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, nell'articolo 4, comma primo, della

legge 12 ottobre 1949, n. 771, e nell'articolo 14, comma secondo, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

I titolari di pensioni o assegni, anche temporanei, diretti, normali o privilegiati, a carico dello Stato, del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione ferroviaria o del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, assunti o che siano riassunti in servizio pensionabile presso le Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, per i quali è ammesso il cumulo dello stipendio, paga o retribuzione con la pensione o assegno, hanno diritto, all'atto della definitiva cessazione dal servizio, alla liquidazione di un ulteriore trattamento di quiescenza determinato in base agli anni di servizio prestati durante l'ultimo impiego e con le norme relative all'ultimo impiego stesso vigenti all'atto della cessazione.

I titolari di pensioni o assegni di cui al precedente comma hanno facoltà di optare, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure entro sei mesi dalla assunzione o riassunzione, per la ricongiunzione dei servizi, ai fini della liquidazione, all'atto della definitiva cessazione, di un nuovo trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego vigenti all'atto della cessazione. Coloro che si avvalgono di tale facoltà perdono il godimento della pensione od assegno e debbono restituire le rate percepite duranle la prestazione del nuovo servizio pensionabile, in un periodo di tempo non superiore al doppio di quello durante il quale le suddette rate di pensione od assegno sono state percepite.

In nessun caso il predetto trattamento di quiescenza può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

ART. 2.

È ammesso il cumulo tra la pensione militare, escluse le indennità di ausiliaria e speciale, e gli assegni di attività, nei confronti del personale militare richiamato o trattenuto in servizio.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure entro sei mesi dal richiamo o trattenimento, il militare ha facoltà di optare per la riliquidazione della pensione sulla base degli ulteriori servizi prestati. Coloro che si avvalgono di tale facoltà, perdono il godimento della pensione e delle indennità e debbono restituire le rate percepite durante la presta-

zione del nuovo servizio pensionabile, in un periodo di tempo non superiore al doppio di quello durante il quale le suddette rate di pensione o di indennità sono state percepite.

L'ufficiale in ausiliaria può far luogo alla opzione di cui al comma precedente all'atto della cessazione dalla predetta posizione. Le disposizioni che prevedono la riliquidazione di un nuovo trattamento di quiescenza in relazione al periodo di tempo trascorso in ausiliaria ed al grado eventualmente conseguito in tale posizione si applicano solo per l'ufficiale che ha fatto luogo all'opzione.

Nel caso che durante la permanenza in ausiliaria l'ufficiale sia stato richiamato più volte, l'opzione ha effetto per tutti i periodi di richiamo.

Il cumulo di cui al primo comma non è ammesso per i trattenimenti in servizio fino a sessanta giorni dalla cessazione dal servizio permanente per età.

ART. 3.

I gradi eventualmente conseguiti durante i periodi di richiamo o trattenimento in temporaneo servizio possono essere valorizzati ai fini di pensione per i militari delle categorie in congedo solo se il richiamo od il trattenimento sono durati almeno un anno.